PROVINCIA OF CHIETS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Secuti	 13	 1995	M.	19	The second
COUTTO: Dans Lambata co			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	1	ĺ

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni - Provvedimenti.

				•
L'anno millen	ovecento novantacinque	AAINAALA	il giorno	tradici
	arxo alle ore 18,30			
Previo esplet	amento delle formalità prescritte dalla	vigente Legge f	R giugno 1990	) n. 142 è stato per
oggi convocato q	uesto Consiglio Comunale in sessione	urgente e si	ra ordinari	ia ed in seduta di
prime	onvocazione.			
	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
	I) DEL RE Franco	## A	AND CONTRACT OF THE CONTRACT O	
	2) LA VIOLA Bruno	23.		
AL .	3) PRESENZA Sabatino		<b>#1</b>	
	4) DI VIRGILIO Gabriele	#1		
•	5) FONTANA Domenico	23. T		

1)	DEL RE Franco	*1	AND STATE OF THE PROPERTY OF T
2)	LA VIOLA Bruno	zi.	
3)	PRESENZA Sabatino		<b>81</b>
4)	DI VIRGILIO Gabriele	26.2	
5)	FONTANA Domenico	21	
6)	RANALLI Tommaso	, , , . , . , . , . , .	<b>*1</b>
7)	MORESCA Elvira	eri	
8)	BOCCHINI Luigi	ai.	
9)	BOCCHINI Emilio	n i	
10)	MARTELLI Giuseppe	<b>es</b> 1	
11)	PRIORI Giuseppe	#1	
12)	PRESENZA Enzo	<b>26.1</b>	
13)	IEZZI Giovanni	<b>85.1</b>	
14)	DELLE MONACHE Donato	ž ess	
15)	DI FONSO Luigi	<b>#1</b> .	
16)	DI ILIO Gianfranco		st [
17)	PRESENZA Domenico	···	<b>81</b>
18)	MAZZONI Gabriele		gi
19)	CANNONE Luigi	29 1	
20)	SGRIGNOLI Guglielmo Alessio	261	
	Totale n.	15	5

Partecipa il Segretario	del	Comune	Sig. D	c. Felica	Ruggieri	b	**************************************	**************************************
incaricato della redazione i								

Ric	onosciuto	legale	: il mume:	ro đegli	iri	tervenu	ıtî,	il Sig.	 Del Re	<b>W</b>	ranco	no ar posterio a se a camo e a con a con esta y a constituir	
nella s	ia qualită	đi	Sinda	C 💠									
assumo	la presid	enza e										sull'oggetto	
indicat												10- 780	m.

Paimerio Guardiagraja - 9-41

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i l. parer e ai sensi dell'art. S3 della legge 8-6-1990 n. 142 e che risulta cessere FAVOREVOLI-XXXXXXX da parte del Segretario Com.le in ordine alla regolarità contabile e di legittimità.

xobbina penaka kenakan binah mana manakan pendirikan manapada kan makayah ka kekan ka

- Visto il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23/10/1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- Visto il capo III° del detto D. Lgs., che innova totalmente "la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" abrogando espressamente tutta la normativa previgente;
- Visto che, in applicazione del D. Lgs. N. 507/1993, 1 Comuni debbono dotarsi:
- a)- del "Regolamento del servizio di nettezza urbana" (art. 59, comma 1);
- b)- del "Regolamento per l'applicazione della tassa" (art. 68, comma 1);
- `- Visto l'art. 79 del D.Lgs. n. 507/1993 che, ai commi 2 e 3 testualmente recita: ART. 79 Disposizioni finali e transitorie.
- 1)~ (comma abrogato dall'art. 39 della legge 22/2/1994? n. 146).
- 2)- In prima applicazione delle nuova normativa, sono apportate entro il 30/6/1994 le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle teriffe derivanti dell'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31/10/1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.
- 3)- Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2 sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1/1/1995."
- Vizto che, gli uffici comunali, in relazione alle direttive date da questa Amministrazione, in applicazione della nuova normativa, ha predisposto gli atti necessari per l'adozione del regolamento per l'applicazione della tassa;
  - Visto 11 D.P.R. 10/9/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Vista la legge 8/6/1990, n. 142 e auccessive modificazioni ed integrazioni;
  - Visto il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni;
  - Visto l'art. 39 della legge 22/2/1994, n. 146;
  - Vista la circolare del Ministero delle Finanze 15/1/1994? n. 1;
- Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato del sig. Presidente:
- Presenti n. 15 Votanti n. 15 Astenuti n. / -
- Voti favorevoli n. 14 Voti contrari n. 1 (Sgrignoli Guglielmo);

### DELIBERA

- 1)- di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni che si compone di n. 22 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)- con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonchè ogni altra disciplina con esso constrastante.

7////////////

ប្រទន្និ

:1---:82

iel-

**68-**

. Ž. ---

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

MOSSION WOOD

### SOMMARIO

### TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

An.	4	Istituzione della tassa	种数数	. 4	
Αn,	2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	Pag.	. 4	
Art.	3	Presupposto della tassa ed esclusioni	Pag.	. 4	
AJE.	Art. 4 Soggetti paszivi e zoggetti responsabili del tributo				
Art.	5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag.	. 4	
		TITOLO II			
		TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA			
Art.	ъ	Parametri	Fag.	. # <u>\$</u>	
Art.	7	Locali ed aree tassabili	Pag.	. 4	
Αđ	8	Locali ed aree non tassabil:	Pag	4	
Art.	9	Compute della superfici	Pag.	. @	
An	ЭО	Tariffe per particolari condizioni di uso			
Ar.	ŢŤ	Agevolazioni e riduzioni			
Ar(.	12	Classificazione dei locali ed aree			
Αñ.	13	Tassa glomafiera			
		TITOLO III			
•		DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE			
Art.	*4	Denunce	۲ag.	10	
A.H.	15	olioting e dinemanaxa			
Art.	16	Riscossione			
Αrt.	17	Rimborsi	_		
<b>A</b> . 1.	18	Sanzioni			
Аn.	19	Contenzioso			
		TITOLO IV			
		disposizioni finali			
A11. 2	20	Disposizioni transitoria	Pac.	10	
An.	21	Abrogazioni	***		
Art.	22	Norme di rinvio	***		

### TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successi	vo
modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regio	mo
di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01/01/1994 è istituita i	14° 8
Comune di TORINO DI SANGRO	vven- <b>\$</b>
tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.	
Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50	) K

dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.L.gs. 507/1993.

# Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure<sup>(1)</sup>, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

۷.	an who also	
·	in misura pari al 40 % della tariffa per distanze fino a 800 metri;	
	in misura pari al 30 % della tariffa per distanze da oltre 800 metri;	
	in misura pari al % della tariffa per distanze da metri e fino a metri.	•

Oli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

<sup>(8)</sup> in misses room superiore at 40% delie tariffs.

# Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed arec scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione<sup>(2)</sup>:

	officine meccaniche: riduzione del%;	
	studi dentistici; riduzione del/%;	
	lavanderie: riduzione del%;	
IALAP	tipografic artigiane: riduzione del/_%	
_		
,	and the same of th	an versions and market

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

# Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed arce scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le arce stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. Il 17 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condominio:

	418- 41					• ,		1	
	del	on and one of the	per	i condomini	ďa	/	雜		alloggi;
	del		per	i condominí	da		12		alloggi;
.rru	đel	%	per:	i condomini	da		ú	.Hoggi € olt	Y.C

<sup>(2)</sup> Florent di segunu le altività interessate e le stepctive percentuali di riduzione: quelle riporane imme a titolo carciplificativo.

<sup>(3)</sup> Onterprise former that I at 10 per censor, in regions in versu det propert des remissionals.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 (561) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

### Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solure, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello în cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti în proporzione al periodo di occupazione
o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In çaso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

### TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

### Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, în via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonchè le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibitì a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o
  ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4º comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa;

 le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsíasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed arec assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

36896886767F-1-7-4-4-4

### Art. 8 Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola
  rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
  produttori stessi in base alle norme vigenti.

### Art. 9 Compute delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le arce sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

	La tariffa unitaria è ridotta:
a)	del
b)	del
	discontinuo, a condizione che tale destinazione su appropriate e dichiarando espressamente di non voler indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler
	and and Pallagoin in lacazione o in comodato:
(î)	del % <sup>(a)</sup> per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
	non continuativo, ma ricorrente, risuriante da riceriza o adtortezanten.
	per l'esercizio dell'attività;
(Ž)	del
	b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
$e\rangle$	del
	Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria
in	Le nouzioni arritante sono appricate successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 tegrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20
ge	regrativa o di vanazione, con erretto dali antibuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupent Innaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupent
Č.	innaio il venir meno dene condizioni per la superio di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzioni di tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzioni
£3L	riffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
	100 promous of different models

<sup>(4)</sup> Lie tectify push exects redeste di un inquesta non supernore ad un terzo (5) Lie tectify push espera redeste di un imperimenta push espera redeste di un imperimenta push esperante di 30%.

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni<sup>e)</sup>

Oltre alle riduzioni di tafiffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguefiti riduzioni: a) per se attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un accertata minore produzione di rifiuti od un profiratiamento volumetrido, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il refupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del \_\_\_\_\_ / % (oppure, si applica una riduzione di tariffa del \_\_\_\_\_

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano fenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che postano essere utilizzate per il recupero o riciclo, of fome materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa e applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 📙 🤏 (oppure, fi applica una riduzione di tariffa del \_\_\_\_\_\_%).

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

al i locali ed arec util/zzati per l'esercizio di culti an/messi nello Stato, con esclysione dei locali annéssi ad uso abitativo ofad usi diversi da quello del cuño in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Confune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento; (c) le abitazioni di syperficie tassabile non superior da 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o fon coniuge pure in età superior fa 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS/e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di redeito al di fuori dell'abitaziose in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sond concesse su domanda degli Interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Perfle riduzioni previste ai punti a) e b) le domarde, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo varbaggio per il servizio stessof. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. f di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevol/zioni.

Le prédette esenzioni, stabilite ai sersi del art. 67 del D.L.gs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autor/zzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa

relativa al esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### Art. 12 Classificazione del locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.L.gs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione<sup>ro</sup>

### CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

### CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

<sup>(7)</sup> La classificaciones regionale regional regional con all'art. 58 del D'Ego. 507/1993. Ogni vorriente purierte gli (espionistra) indescentra recordo la programa regiona del crisquino consequences a make activations alle productions di refrats

### MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART. 11 - SOPPRESSO.

### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

### CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- Circoli sportivi e ricreativi.

### CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio

### CATEGORIA F

1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed arce non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

### Art. 13 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed arec pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitú di pubblico passaggio, è istituita nel Comune la tassa di smaltimento da applicare in base a TORINO DI SANGRO tarissa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L.gs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti escrizioni do Tiduzioni. a) escuzione per lo occupazioni occasionali escenanque di brava durata dichimate escuri dalla legge e dal regularmente comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di apazi ed arce pubbliche; -

<sup>(8)</sup> A discretione del comune, con a criteri di cui all'art, 67 del D.L.go. 30711993

### TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

### Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

# Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresì le planimetrie dei locali e delle arce occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### Art. 16 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

### Art. 17 Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.L.gs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### Art. 18 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

### Art. 19 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.L.gs. 31.12.1992 n. 545 e al D.L.gs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate de L'ABRUZZO CHIETI

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### Aft. 20 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1,1995.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1994. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonchè l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

### Art. 21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### Art. 22 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

### MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, ad eccezione:

- di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2, 3, art. 59 comma 2, secondo periodo, 6f, commi 3, 4, 5 e f e 72, commi 3, 4, 5 e f che hanno decorrenza dal 01.01.1995;
- di quelle previste dagli art. 63, commi 2, 3 e 4, art. 64, comma 2, secondo periodo, e art. 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 01.01.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le de unce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative e di variazione, eltro il 30.09.1994.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate, per gli anni 1954 e 1955, rispettivamente, entro il 30.09.1994 e il 20.01.1995, senza l'indicazione delle arce scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed arce assoggettabili a tassa, nonchè delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative e modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonchè l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, sono presentati entro il 30.09.1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui. all'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31.10.1995 per l'applicazione dal 01.01.96.

Fino al 01.01.1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutt.rali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei q.ali fino alla stessa data, sono temti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.—



# COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

. a. p. 66020

### Il presente Regolamento:

AIL.	ĸ.	stato	deliberato	del	c.c.	nella	seduta	del	13/03/1995
	cor	atto	n. 19;						

- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 07/04/1995
- E' stato esaminato dalla sezione speciale del CO.RE.CO. nella seduta del 28/04/1995 al n. 3015/2
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata per quindici giorni consecutivi del 08/5/95 al 23/05/95;
- E' entrato in vigore \* ai sensi dell'art. 20 del .
  Regolamento medesimo.

Torino di Sangro, 11 \_\_\_\_\_2 4 MAG. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

fio La Viola Bruno	fio Del Re Franco	1.10 Dr. Felice Ruggieri
Il sottoscritto Segretario	comunale, visti gli atti d'U	Pfficio,
•	ATTESTA	
che la presente deliberazione;		. <b>"7 1</b> 00 100
E' stata affissa all'albo pre al <u>22-4-95</u> ai s	torio comunale per quindic ensi dell'art. 47 comma I, d	i giorni consecutivi dal 7 APR. 1995 ella Legge 8 giugno 1990, n. 142.
🖈 E' stata trasmessa, con lett	era n. <u>2810</u> in data <u> </u>	7 APR 1900 al CORE.CO.:
🗆 perchè dichiarata immediat	amente eseguibile;	
🗆 perchè approvata dal CO.RE	CO, nella seduta del	prot.
ovvero decorsi 20 giorni dalla		
I dell'atto:		
O dei chiarimenti o elementi i di provvedimento di annul		sti senza che sia stata comunicata l'adozion
🕰 avendo il CO.RE.CO. comu	ucato di non aver riscontra	to vizi di legittimità.
Dalla residenza comunale, l	x 8 MAG. 1995	IL SEGRETARIO COMUNALE
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
		f.to M. CARTURE GRAPIARI
E' copia conforme all'origi sto dell'art. 53, comma 4, della Dalla Residenza comunale, l	legge 8 giugno 1990, n. 142	ministrativo e si rilascia in relazione al dispo
	AEGIONIE A	
	SECTIONS PROVINCIALE DI CO	
	Prot. n. 3045/2 School ESAMINATA SENZA BILIEVI	e del 28-5-35
	*** Annual of Prof. and Control of Str. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	
•	ATTENDATE IN COLUMN TO A STATE OF THE STATE	
	- Andrews	
	Il Presidente	Il Segratorio
	•	1. w Mathangelo
	P.C.C. Chieff, ff	28-4-35
	TL R	ESPONSARILE
	<u> </u>	lleg bile
	Contract to the contract of th	O.A.